



CONVENZIONE

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di gennaio

TRA

il **Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma**, con sede legale in Parma, Via del Conservatorio 27/A, C.F. 80010280347, di seguito denominato anche "Conservatorio", legalmente rappresentato in qualità di Direttore (ai sensi dell'art. 8 c. 1 dello Statuto del Conservatorio DD. n. 333 del 21 ottobre 2004) da Massimo Felici, nato a Messina il 28/04/1968 C.F. FLCMSM68D28F158P

E

Il Liceo Delle Scienze Umane "Albertina Sanvitale" con sede legale in Parma, P.le San Sepolcro,3, Codice Meccanografico PRPM010005, legalmente rappresentato in qualità di Dirigente Scolastico da Andrea Grossi nato a Parma il 16/09/1963 C.F. GRSNDR63P16G337V;

PREMESSO

1. che il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma è un Istituto Superiore di Studi Musicali ai sensi della L. 508/1999;
2. che il Conservatorio dispone di autonomia statutaria concretatasi nello Statuto deliberato dal Collegio dei Docenti dell'8 settembre 2003, deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24 settembre 2004 e approvato il 21 ottobre 2004 con Decreto del Direttore Generale MIUR n. 333;
3. che il Conservatorio, ai sensi dell'art. 2 c. 3 del menzionato Statuto, concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale. Si attiva affinché tali produzioni abbiano libera diffusione e fruibilità sul territorio, autonomamente o in convenzione con Enti pubblici e privati aventi finalità culturali simili e compatibili;
4. che il Conservatorio, ai sensi dell'art. 2 c. 10 del menzionato Statuto, favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca;
5. che è finalità congiunta delle Parti offrire l'opportunità ai propri studenti più giovani di condividere attività di orientamento, didattiche e produttive, tramite il coordinamento dei docenti delle Parti,

SI CONVINE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rilievo alla Premessa

1. La Premessa posta in apertura della Convenzione ne costituisce parte integrante e imprescindibile.

Art. 2 – Finalità generali

1. Le Parti si propongono di realizzare forme di collaborazione funzionali
 - a) al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
 - b) alla reciproca promozione;
 - c) alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale sul territorio.
2. Le finalità di cui al comma 1, quali (a mero titolo di esempio) la condivisione di attività di orientamento, la realizzazione di iniziative didattiche e di produzione artistica, tirocini formativi, potranno essere dettagliate con specifici protocolli d'intesa concordati tra le Parti nell'ambito e nel rispetto della Convenzione.

Art. 3 – Responsabili attuativi

1. La responsabilità didattica dell'attuazione della Convenzione è affidata al Direttore del Conservatorio e al Dirigente scolastico dell'Istituto.

Art. 4 – Durata

1. La Convenzione ha validità annuale fino al termine dell'anno scolastico 2022-23.
2. Non è ammesso il tacito rinnovo, ma le Parti mantengono la facoltà di rinnovare espressamente la Convenzione.

Art. 5 – Risoluzione espressa

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente la Convenzione quando una delle parti non renda concretamente e permanentemente possibile all'altra, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 6 – Recesso unilaterale

1. In applicazione dell'art. 1373 c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R o PEC, nel rispetto di un preavviso non inferiore a tre mesi, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 7 – Oneri

1. La Convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo diversi accordi, di volta in volta deliberati dagli Organi competenti per specifici progetti.

Art. 8 – Trattamento dei dati

1. Riguardo il trattamento dati di persone fisiche, i firmatari della presente convenzione sono reciprocamente informati che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Ogni attività congiunta sarà improntata a criteri di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679.

2. Le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi di contitolarità o nomine ex Art.28 GDPR in accordo al ruolo che si troveranno a svolgere riguardo il trattamento dei dati di persone che verrà specificato volta per volta a seconda delle effettive condizioni di trattamento. Idonea comunicazione avverrà verso gli interessati nell'ambito di bandi, contratti, e ogni altra occasione idonea.

Art. 9 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito del presente protocollo di collaborazione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le Parti si impegnano, per le rispettive competenze (soggetto garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui verranno svolte le attività e soggetto responsabile dell'organizzazione dell'attività), ad assicurare, se necessario, l'adozione di specifici protocolli anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), nel pieno rispetto delle linee guida ufficiali di settore e secondo le indicazioni dalle autorità competenti.

Art. 11 – Copertura assicurativa e responsabilità

1. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e studenti impegnati nelle attività oggetto del presente protocollo di collaborazione.

2. Il personale e gli studenti delle Parti sono altresì tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività organizzate nell'ambito della Convenzione e/o a quanto definito in eventuale documentazione di coordinamento sottoscritta dalle Parti.

Art. 12 – Foro Competente

1. Le Parti eleggono a Foro competente per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico convenzionale, non risolvibili previo tentativo conciliatorio, il Foro di Parma.

Art. 13 – Registrazione

1. La Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

2. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.


Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Conservatorio di Musica "A. Boito"

Il Direttore



Per il Liceo delle Scienze Umane "A Sanvitale"

Il Dirigente scolastico

